

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con le sopravvenute disposizioni legislative di rango costituzionale, recate dall'articolo 117, commi 2 e 3 della Costituzione, nella novella recata dalla Legge Costituzionale N°3/2001, di modifica al Titolo V- Parte Seconda- della Costituzione, si è manifestata, con maggiore evidenza, la necessità di disciplinare le attribuzioni tra Stato e Regioni, prevedendo le materie afferenti alla esclusiva competenza legislativa statale da quelle oggetto di legislazione concorrente. Ad un ventennio dall'approvazione della modifica del precitato articolo della Carta Costituzionale, occorre registrare la permanenza di un notevole conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in ordine alle rispettive potestà legislative, che la Corte Costituzionale è chiamata a dirimere, con gli inevitabili riflessi negativi riguardanti i rispettivi ambiti programmatici delle materie oggetto del contenzioso. A tale logica giuridica ed ordinamentale, pertanto, soggiacciono, nella fattispecie, anche le norme regolamentari recate dal Decreto del Presidente del 10 Settembre 1990, N°285, nella distinzione di funzioni attribuite alla esclusiva potestà legislativa statale, come, ad esempio, quelle relative a cittadinanza, anagrafe e stato civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera "i", della Costituzione, nonché le disposizioni contenute nel Titolo IX del D.P.R. n.396/2000, concernenti la dichiarazione e l'avviso di morte, da quelle attribuite alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quali, nel caso di specie, la disciplina delle funzioni di polizia necroscopica, delle imprese funebri e dei trasporti funebri, oggetto di Legge Regionale. In tale contesto, preso atto dei conflitti di attribuzione tra lo Stato Centrale e la Regione Calabria riguardo alle competenze in materia funeraria, tale contenzioso risulta essere cessato solo di recente, con l'approvazione della Legge Regionale 29 Novembre 2019, N°48, nel testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge Regionale 02 Luglio 2020, N°14. Nella presente proposta di adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di polizia mortuaria, si intende, altresì operare una maggiore distinzione tra potere d'indirizzo e controllo, spettante al Sindaco ed alla Giunta Municipale, e potere gestionale, spettante al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ai sensi della Legge N°59/1997 (Bassanini 1), della Legge N°127/1997 (Bassanini 2) e dell'articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo N°267/2000, e s. m. i. , fermo restando, in ogni caso, l'esercizio dei poteri del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, Ufficiale del Governo, Autorità locale di Pubblica Sicurezza, Autorità locale di Protezione Civile. Nel presente articolato sono state, pertanto, inserite le disposizioni regionali regolanti la materia, in quanto applicabili.

COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO
(PROVINCIA DI COSENZA)



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

TITOLO 1

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel Titolo 7 del Regio Decreto 09 Luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'articolo 3, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, N°1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco dal Ministero della Salute, il Comune deve darne immediata informazione all'Azienda Sanitaria nel cui territorio è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del DPR 13 Febbraio 1964, n.185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'articolo 4 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il DPR 10 Settembre 1990, n.285.

L'obbligo della denuncia della causa di morte compete anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere effettuata entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della

Salute, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria nel cui territorio il Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Azienda Sanitaria diversa da quella dove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria di residenza del deceduto. Nel caso di Comuni ricomprensenti più Aziende Sanitarie, tali comunicazioni sono dirette a quella competente, per residenza, del deceduto.

Le schede di morte hanno esclusive finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ARTICOLO 2

Denuncia causa di morte

Per la denuncia della causa di morte competente ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni recate, rispettivamente, dagli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il DPR 10 Settembre 1990, n.285.

ARTICOLO 3

Sospetto di morte dovuta a reato

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o emerga, comunque, il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 4

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo ed Autorità Sanitaria Locale

I servizi di polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 114 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 5

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

ARTICOLO 6

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) Il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate, di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il DPR 10 Settembre 1990, N°285;
- d) L'inumazione in un campo comune;
- e) La deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) La dispersione delle ceneri in cinerario comune

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalle tabelle, di cui all'allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Il Comune, con proprio atto d'indirizzo, o con atti separati, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, può individuare particolari servizi a tariffa agevolata, purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico, nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) Copia del presente Regolamento;
- c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli aventi interesse o per il pubblico, ai sensi della Legge 07 Agosto 1990, n.241, e s. m. i.;

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO 8

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro.

L'ammissione nei depositi di osservazione è disposta dal Sindaco, o dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'articolo 64 del DPR N.285/90.

Nel deposito di osservazione è, di regola, vietata la permanenza di persone estranee, nonché dei familiari.

Le salme di persone decedute per malattie infettive contagiose e diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo tale che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del DPR 12 Febbraio 1964, N.185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di persone preposte a tale funzione.

CAPO III

ARTICOLO 9

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 11.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola persona, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso,

che possono essere chiusi nello stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è avvenuta per malattia infettiva contagiosa e diffusiva, compresa nell'elenco stilato dal Ministero della Salute, il cadavere, decorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere è portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 10

Verifica e chiusura feretri

La chiusura è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 11

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o di pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

A) Per inumazione:

1) Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

2) Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3,;

3) La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del DPR N.285/90;

4) I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, secondo le prescrizioni dettate dall'articolo 86 del DPR N.285/90, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

A) Per tumulazione:

1) La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli articoli 30 e 31 del DPR N.285/90;

A) Per trasferimento da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 Km, all'Estero o dall'Estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre;

1) Si applicano le disposizioni di cui alla lettera B) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR N.285/90 e del DPCM 26 Maggio 2000, Tabella "A", se il trasporto è per l'Estero e dall'Estero;

A) Per trasporto da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

1) E' sufficiente la sola cassa di legno, di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'articolo 30, punto 5, del DPR N.285/90;

A) Per cremazione:

1) La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune;

2) La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;

3) La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva contagiosa e diffusiva vengono effettuati in duplice cassa, con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente;

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria,, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, e non inferiore a 0,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata, nella parte superiore della cassa metallica, un'adeguata apertura, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile, diverso dal legno, deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 75 del DPR N. 285/90.

Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile nella parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione, sulle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione

ARTICOLO 12

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata una piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome la data di nascita e quella di morte del defunto.

Per le salme di persona sconosciuta, la piastrina deve contenere la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV- TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13

Modalità del trasporto, percorso, mezzi di trasporto, orario dei trasporti

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo di culto dove si svengono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del DPR 10 Settembre 1990, N°285.

I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 14

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 11. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile a mese di Settembre compreso, o, negli altri mesi, in località che con il mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma va praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del DPR N°285/90, salvo che la salma sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto che autorizza il trasporto deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 15

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri di altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa, o luogo di culto, per il tempo strettamente necessario alla cerimonia religiosa.

ARTICOLO 16

Funerali civili

Il Comune, nell'ambito del proprio territorio, assicura, con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, adottata di concerto con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento di funerali civili. Tale spazio deve garantire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

ARTICOLO 17

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR N°285/90. Il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, dove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero

dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 18

Morti per malattie infettive contagiose e diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive contagiose e diffuse, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessari, lo stesso Dirigente detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne, poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che la stessa autorità non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, al trattamento ed alla destinazione.

ARTICOLO 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco, con decreto rilasciato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Per i morti di malattie infettive contagiose e diffuse, l'autorizzazione è data previa osservanza delle norme di cui all'articolo 25 del DPR N°285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune, per la cremazione, ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 20

trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 21

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da un altro Stato ha una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata con Regio Decreto 01 Luglio 1937, N°1379, o di Stati non aderenti alla Convenzione; nel primo caso, si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR N°285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso DPR N°285/90.

ARTICOLO 22

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto, fuori Comune, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco, con proprio decreto.

Se il trasporto è da o per uno Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10 Settembre 1990, N°285.

Le misure precauzionali di natura igienico- sanitaria, previste per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane, di resti mortali assimilabili.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolti in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

ARTICOLO 23

Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.

L'idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature, anche per i servizi di pulizia e disinfestazione, è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, fatta salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

Le autofunebri di passaggio, trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio, da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per il servizio di sosta è dovuto un corrispettivo fissato da apposita tariffa.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I -CIMITERI

ARTICOLO 24

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'articolo 337 del T. U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27. 07. 1934, N°1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero Comunale, ubicato in Località Miniere.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali- Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10 Settembre 1990, N°285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 31, 112, 113 e 114 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N°267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del DPR 10 Settembre 1990, N°285.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 26

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, in via provvisoria, nelle more dell'adozione del piano medesimo, , dalla Giunta Municipale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura, rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici vengono, di norma, cremati, fatta salva specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari, tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Municipale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità naturali, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- A) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- B) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza;
- C) le salme di persone non residenti, in vita, nel Comune ma nate in esso;
- D) le salme che abbiano il coniuge o parenti entro il terzo grado sepolti nel cimitero del Comune;
- E) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- F) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del DPR 10 Settembre 1990, N°285;
- G) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;

CAPO II

Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

ARTICOLO 28

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori di anni 10, devono essere conformi a quanto disposto dal DPR 10 Settembre 1990, N°285.

Compatibilmente con le esigenze di detti, il cimitero possiede anche aree ed opere destinate alle sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90, e seguenti, del DPR N°285/90.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e strutturali, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc) , in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del DPR N°285/90 e dal Piano Regolatore Cimiteriale, di cui al successivo articolo 29.

Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco, con propria ordinanza.

ARTICOLO 29

Piano Regolatore Cimiteriale

Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno 20 (VENTI) anni.

Il Piano di al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Si applica l'articolo 139 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N°267, e s. m. i. Nell'elaborazione del Piano si dovrà tenere conto dei seguenti parametri:

- 1) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare sulla base di dati resi noti da organismi nazionali.
- 2) della valutazione della struttura ricettiva esistente, da distinguere in posti salma a sepoltura per inumazione, in posti salma a sepoltura per tumulazione, in nicchie cinerarie, in relazione alla durata delle concessioni;
- 3) del fabbisogno futuro di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni

Nel cimitero dovranno essere individuati spazi da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private aq tumulazione individuale, per famiglia o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cappelle private;
- e) cellette ossario;

- f)nicchie cinerarie;
- g)ossario comune;
- h)cinerario comune;
- i)camera mortuaria (deposito di osservazione);
- l)obitorio;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture private deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del DPR 10 Settembre 1990, N°285:

Ogni 10 (DIECI) anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale, anche al fine di facilitare modalità di sepoltura di minore impatto ambientale ed igienico- sanitario.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

ARTICOLO 30

Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di anni 10 (DIECI) dal giorno del seppellimento, assegnata gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore ad anni 10 (DIECI), effettuata in aree di concessione;

ARTIUCOLO 31

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo comma 3, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, recante un numero progressivo.

Sul cippo dovrà essere applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, potrà essere autorizzata, a cura del Comune, l'installazione, in luogo del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza, in pietra o marmo, le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale, con Deliberazione della giunta Municipale, nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comuni di inumazione.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi casusa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10 Settembre 1990, N°285.

ARTICOLO 32 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie- loculi o cripte- costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservarle per un periodo di tempo determinato (o in perpetuo?) le spogli mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza M 2,25, altezza M 0,70,. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 del DPR N.285/90.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a M. 0,30, M. 030,, M. 0,50.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 10 Settembre 1990, N°285.

ARTICOLO 33 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito da apposita tariffa.

La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

- 1) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno, allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- 2) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- 3) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con propria determinazione, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 12 mesi, eccezionalmente prorogabili a 18 mesi.

Il canone di utilizzo, calcolato in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione e fino al giorno dell'estumulazione, va effettuato con bollettino postale intestato al Servizio di Tesoreria del Comune . Le frazioni di trimestre sono considerate trimestre intero. A garanzia del deposito, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, nella misura stabilita dalla tariffa e, in ogni caso, pari a due trimestralità.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga del deposito provvisorio, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, con l'indicazione del termine a provvedere, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

La salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio,

ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei relativi diritti.
Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ARTICOLO 34 Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del DPR N°285/90, vale a dire 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali, con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile l'effettuazione dal mese di Febbraio a quello di Novembre, escludendo i mesi di Luglio e Agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, con propria ordinanza.

Nel caso in cui la salma esumata si presenti completamente scheletrificata, si procederà alla raccolta delle ossa in apposita cassetta metallica, da depositare nell'ossario.

Nel caso di non completa scheletrificazione della salma esumata il resto mortale potrà permanere nella fossa di originaria inumazione, essere trasferito in altra fossa, in contenitori di materiale biodegradabile, oppure, con l'assenso degli aventi diritto, essere avviato alla cremazione, in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Le procedure di esumazione dovranno avvenire, a cura del personale preposto, sotto la vigilanza di un Dirigente Medico dell'UOC di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

ARTICOLO 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e provvedere alla loro registrazione, avvalendosi di sistemi informatici.

Con cadenza annuale, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di appositi tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato, a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con provvedimento da affiggere all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 36 Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di

scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Sindaco, per trasferimento in altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero, o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie, fatte salve, in ogni caso, le esumazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria, devono essere effettuate nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del DPR 10 Settembre 1990, N°285.

Prima di procedere alle operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive contagiose e diffusive, pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona deceduta per malattia infettiva contagiosa e diffusiva, l'esumazione straordinaria potrà essere eseguita, a condizione siano trascorsi almeno due anni dal decesso e che il Dirigente Medico dell'UO di Igiene Pubblica dell'ASP dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie disposte dall'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente Medico dell'UO di Igiene Pubblica dell'ASP o di personale tecnico delegato dallo stesso Dirigente Medico.

ARTICOLO 37 Estumulazioni

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ad anni VENTI

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi.

- 1) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ad anni VENTI;
- 2) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;

Entro il mese di Settembre di ogni anno, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predispone lo scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale, in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione predisposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se i resti mortali sono completamente mineralizzati, sono riposti, su parere del Dirigente Medico dell'UO di Igiene Pubblica dell'ASP, in cassette di zinco, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e pagamento della relativa tariffa, da effettuare su conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria del Comune. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al pagamento della tariffa, i resti medesimi saranno collocati nell'ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, esso è avviato per l'inumazione in campo comune,

previa apertura della cassa di zinco, il periodo di inumazione, finalizzato alla completa mineralizzazione, è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo parere del Dirigente Medico dell'UO di Igiene Pubblica dell'ASP.

A richiesta degli aventi diritto, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare, su conforme parere del Dirigente Medico dell'UO di Igiene Pubblica dell'ASP, la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso, non non si si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con proprio provvedimento, sentito il parere dell'Unità Operativa di Igiene Pubblica dell'Asp.

ARTICOLO 38

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma prevista dalla relativa tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Per quella richiesta dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R. D. 23 Dicembre 1865, N°2704, e s. m. i.

ARTICOLO 39

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepolture private, da effettuare in cassette di zinco da destinare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione. Sulla cassetta dovranno essere apposti, in modo indelebile, il nome e il cognome del defunto, con relative date di nascita e di morte.

ARTICOLO 40

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno avviso al Responsabile del Servizio di custodia, al momento dell'operazione cimiteriale o, in ogni caso, prima che la stessa venga eseguita.

Gli oggetti richiesti o rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti

del Servizio di Polizia Mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere inventariati e consegnati al custode del Cimitero che, sotto la propria responsabilità, li terrà a disposizione per un periodo non superiore AD ANNI UNO. Del rinvenimento è data notizia, a cura del Servizio di Polizia Mortuaria, ai familiari o aventi diritto. Qualora non venissero reclamati entro il termine suindicato, potranno essere liberamente alienati dal Comune. Il relativo ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 41 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero, oppure alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse per il periodo previsto dal presente Regolamento.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini fino al secondo grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali, collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore storico o artistico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero, oppure in altro luogo idoneo, esterno al cimitero.

CAPO IV Cremazione

Articolo 42 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 43 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'articolo 79, comma 1, del DPR 10 Settembre 1990, N°285,

ed all'articolo 3, comma 1, lettera "a", della Legge 30 Marzo 2001, N°130, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni di Legge, ed, in particolare, a seguito di presentazione dei seguenti documenti:

A) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento del decesso, risultano essere iscritti ad associazioni legalmente riconosciute, che abbiano, tra le proprie finalità, quella della cremazione dei cadaveri dei propri iscritti, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, redatta, datata e sottoscritta, di proprio pugno, dall'associato, oppure, se l'associato non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, le cui generalità dovranno essere convalidate da idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, dalla quale emerga inequivocabilmente la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione dovrà essere convalidata dal presidente dell'associazione, che dovrà, contestualmente, attestare l'iscrizione del defunto all'associazione;

B) In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Dicembre 2000, N°445, dalla quale risulti la volontà di cremare il defunto, a cura del coniuge e dei parenti prossimi, individuati secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata, per iscritto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, il quale redige ed inoltra il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone giuridicamente interdette la volontà è formalmente manifestata dai legali rappresentanti;

C) Esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, desumibile dalla scheda ISTAT e dal certificato necroscopico;

D) In caso di morte improvvisa e sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

E) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri;

E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari formalmente manifestato.

E' consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri in legno dolce non verniciato, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione

ARTICOLO 44

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

Compita la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli aventi diritto e sulla scorta della concessione, l'urna cineraria è collocata nel cimitero, in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata

o comune.

Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto alle misure igieniche precauzionali previste per il trasporto delle salme, salvo diversa disposizione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, la stessa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'articolo 3, lettera C) e lettera D) della Legge 30 Marzo 2001, N°130.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento. La consegna dell'urna cineraria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, N°1265, deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno dal soggetto che prende in consegna l'urna, il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile. Il secondo esemplare dovrà essere consegnato, a cura del consegnatario dell'urna, all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui verranno custodite le ceneri.

CAPO V POLIZIA CIMITERIALE

Articolo 45 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario .

La visita al cimitero, fuori orario, è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria , da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 46 Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero non si può, di norma, che entrare a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro i quali sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque natura, se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o, comunque, in condizioni da recare oltraggio alla peculiarità del luogo;
- d) a coloro i quali intendono svolgere, all'interno del cimitero, attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore ad anni 6, quando non siano accompagnati da adulti;

Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare le tombe dei familiari, a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 47 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- A) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- B) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- C) introdurre oggetti irriverenti;
- D) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- E) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- F) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- G) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- H) disturbare, in qualsiasi modo, i visitatori;
- I) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre, altresì, l'assenso dei familiari interessati;
- J) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza richiesta dei concessionari e l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- K) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o altre tipologie commemorative;
- L) svolgere qualsiasi attività commerciale;

In caso di inosservanza dei suindicati divieti, il personale incaricato provvederà a diffidare i soggetti inadempienti ad recarsi fuori dall'area cimiteriale, fatta salva, in caso di rifiuto o reiterazione di comportamenti scorretti, la facoltà di interessamento della forza pubblica o di deferimento all'Autorità Giudiziaria;

ARTICOLO 48

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per l'intera collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 49

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe, nei campi comuni, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in relazione al carattere del cimitero ed alla Deliberazione della giunta Municipale che ne fissa i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia,

unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente siano introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto, si rimanda a quanto disposto dal successivo articolo 87.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

E' consentito il collocamento di fotografia, purchè eseguito in modo tale da garantirne la permanenza nel tempo; è, altresì, consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura, però, che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 50

Fiori e Piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti, a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, in modo tale da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ne disporrà la rimozione e la distruzione.

Nel cimitero, nei periodi stabiliti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dovrà avere luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 51

Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti, d'ufficio, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., ritenuti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi, in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, con il trascorrere del tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio, di cui al comma 1, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I - Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 52 Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a. sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, tombe);
- b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle).

Il rilascio delle concessioni è demandato al Sindaco, previa favorevole istruttoria del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ed è subordinato al pagamento, su apposito conto corrente postale intestato all'Ufficio di Tesoreria del Comune, del canone previsto dall'apposito tariffario approvato con Deliberazione della Giunta Municipale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10.9.1990 n°285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per inumazioni ed esumazioni.

La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata, previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei Beni Demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, sottoscritto dalle parti contraenti, contenente gli estremi della concessione, le clausole e le condizioni, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

1. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili;
2. la durata della concessione;
3. la/le persona/persone o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
4. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
5. l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso, in riferimento all'avvenuta corrisponsione della tariffa;
6. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 53 Durata delle concessioni

Le concessioni, di cui all'articolo che precede, sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10 . 09. 1990, N°285.

La durata è fissata:

A) in 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

B) in 50 (cinquanta) anni per i loculi o, comunque, per le sepolture private individuali, fatte salve eventuali deroghe;

C) in 30 (trenta) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione (per una sola volta), per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone di concessione di cui al tariffario approvato con Deliberazione della Giunta Municipale. La richiesta di rinnovo della concessione dovrà essere inoltrata, a cura degli interessati, al Sindaco, il quale, previo parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, provvederà, con proprio provvedimento, al rilascio, in regime di rinnovo, della concessione.

Nell'atto di concessione dovrà essere indicata la decorrenza della stessa, che dovrà coincidere con la data di emissione del documento contabile del Comune.

E' consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 (VENTI) anni di tumulazione. Il massimo del prolungamento della concessione è dato dal rinnovo, di pari durata, della concessione iniziale. Per il prolungamento della concessione, da concedersi, su istanza degli interessati, con provvedimento del Sindaco, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dietro pagamento del relativo canone concessorio, su apposito conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria, secondo la tariffa approvata con Deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 54 Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o di ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando, quale criterio di priorità la data di presentazione delle domande di concessione.

La concessione in uso della sepoltura non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune , secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione

Per concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data al Comune la facoltà di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali

Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto soltanto alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero, di cui al comma precedente.

Articolo 55 Uso delle sepolture private

Salvo quanto previsto dall'articolo 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.....), fino al completamento della capienza del sepolcro, fatte salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del comma 1 e del comma 2 del DPR 10 Settembre 1990, N°285, la famiglia del concessionario è da intendersi:

- ascendenti e discendenti in linea, in qualunque grado;
- fratelli e sorelle;
- coniuge;
- generi e nuore;
- conviventi del concessionario, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 28 Dicembre 2000, N°445. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione , di cui all'articolo 46 del dPR N°445/2000.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR N°445/2000, da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi, concederà il relativo nulla osta.

I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati, di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile , né trasferibile o, comunque, cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Nella tomba di famiglia potrà, in via del tutto eccezionale, ancorchè provvisoria, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma uguale al costo relativo alla concessione.

Articolo 56 Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che ritenga dover prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza, di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

Sono escluse dalla manutenzione:

-le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

-l'ordinaria pulizia;

-gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda per tre anni consecutivi al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilire nella deliberazione consiliare.

Articolo 57 Costruzione dell'opera- Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni, di cui all'articolo 52, comma 2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 68, ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa .

Per motivi da valutare, a cura del Sindaco, può essere concessa , ai termini predetti e per giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 (sei) mesi.

Articolo 58 Divisione, subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della medesima concessione.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 38 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445,; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi diritto, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale , o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche mediante l'utilizzo dei servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione , ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un' concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma

restando l'unicità della concessione .

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo sulla concessione , ai sensi dell'articolo 55, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 (dodici) mesi dal decesso, richiedendo contestualmente al variazione, per aggiornamento, dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 55, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo economico fissato dal tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede, con deliberazione della Giunta Municipale, alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione medesima.

La famiglia viene ad estinguersi allorquando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni , regolarmente notificate al Comune, per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura,, se ad inumazione, o 20 anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, con deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 59 Rinuncia alla concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, o perpetua, quando la sepoltura non è stata occupata dalla salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari :

- a) al 90% della tariffa in vigore, entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- b) all'80% della tariffa in vigore, entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- c) al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno della concessione;
- d) al 30% della tariffa in vigore tra il quarto ed il decimo anno della concessione;
- e) al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno ed il venticinquesimo anno della concessione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

di) In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, di cui all'articolo 55, il rimborso di una somma pari:

-al 50%, nel caso di rinuncia di concessioni in uso perpetuo;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 60 Rinuncia a concessioni di aree libere

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, fatti salvi i casi di decadenza, quando:

- 1) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - 2) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, di cui all'articolo 55, in quanto rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero, il rimborso di una somma:

-per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, con Deliberazione della Giunta Municipale, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di durata residua;

-per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia, da parte del Comune, con Deliberazione della Giunta Municipale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 61 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'articolo 53, fatti salvi i casi di decadenza, quando:

- 1) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- 2) il manufatto sia interamente costruito e sia, comunque, libero, o liberabile, da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma :

-per la concessione di durata di 99 anni, in misura pari ad un 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, con Deliberazione della Giunta Municipale, per ogni anno intero o frazione superiore a mesi 6 di residua durata;

-per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa al momento della presa d'atto, a cura del Comune, con Deliberazione della Giunta Municipale;

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, con Deliberazione della Giunta Municipale, un equo indennizzo per le opere costruite, previa valutazione di congruità, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, o aventi diritto, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere realizzate. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità in ordine al valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, individuato dalle parti medesime, con spese a carico del concessionario o degli aventi diritto. In giudizio dell'arbitro sarà definitivo ed inappellabile.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 62 Rinuncia a concessioni di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, di cui al 4° comma dell'articolo 52, a condizioni che siano liberi, o liberabili, da salme, ceneri o resti.

In tal caso, spetterà al concessionario, o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

-per concessioni della durata di anni 99, in misura pari ad un 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia, da parte del Comune, con Deliberazione della Giunta Municipale, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

-per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia, da parte del Comune, con Deliberazione della Giunta Municipale, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della tariffa medesima, in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per eventuali opere eseguite dal concessionario, o dagli aventi diritto alla concessione, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'articolo 61, per quanto attiene al riconoscimento, a cura del Comune, delle somme dovute a titolo di equo indennizzo.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO II

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 63 Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2°, del DPR 10 Settembre 1990, N°285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi i casi suddetti, la concessione in uso viene revocata dal Sindaco, previo accertamento, a cura dei competenti Uffici Comunali, dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di anni 99, nel caso di perpetuità della concessione, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico dell'Amministrazione medesima le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione assunta, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione, con provvedimento del Sindaco, dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o agli aventi diritto alla concessione, ove noti, oppure, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per la durata di 60 giorni, decorrenti dall'affissione, almeno un mese prima dell'inizio delle attività sopra indicate, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato per la traslazione, la stessa avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 64 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro e non oltre 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) in caso di accertata violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, ai sensi dell'articolo 55, quartultimo comma, ;
- d) quando, per inosservanza dei termini di cui all'articolo 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura , previsti dall'articolo 56;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed f), sopra elencati, è adottata previa diffida al concessionario, o agli aventi diritto alla concessione, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed a quello del cimitero, per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione.

La dichiarazione di decadenza, ai sensi dei commi precedenti, compete al Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco, con propria ordinanza, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodichè, il Sindaco disporrà, con propria ordinanza, per la demolizione delle opere o per il loro restauro , a seconda dello stato di conservazione delle stesse, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 66 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente articolo 53, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo , in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del DPR 10 Settembre 1990, N°285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni, e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO III

Lavori privati nei cimiteri- Imprese di pompe funebri

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 67 Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione straordinaria, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi previa domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

In ragione della natura e delle modalità di esecuzione dei lavori, l'autorizzazione annuale è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potrebbero verificarsi in corso di esecuzione dei lavori. Gli importi vengono annualmente fissati dal Comune, con Deliberazione della Giunta Municipale.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere, nel cimitero, azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. L'accertata violazione di quanto disposta dal presente comma comporterà l'emanazione di un provvedimento di diffida nei confronti dell'impresa e, in caso di comportamento reiterato, la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, per i reati eventualmente ravvisabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 48 e 49, in quanto compatibili.

ARTICOLO 68

68 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, su conforme parere del Dirigente Medico dell'Unità Operativa di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, osservate le

procedure di cui agli articoli 14 e 15 del DPR 10 Settembre 1990, N°285, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma del presente articolo.

I concessionari di sepolture private hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari .

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino strutturalmente l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su regolare istanza delle parti interessate.

ARTICOLO 69

Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dell'opera e di eventuali danni recati al Comune o a terzi., salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata annualmente dal Comune, con Deliberazione della Giunta Municipale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 67, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni a persone e cose.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

ARTICOLO 70

Articolo 70 Recinzione area- Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati nei siti di raccolta indicati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, secondo gli orari e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali, imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire e bonificare il terreno, ripristinando le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 71

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, calce, terra, ecc.

ARTICOLO 72

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari ed inderogabili esigenze tecniche, riconosciute ed approvate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 73

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 74

Vigilanza

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, a cura del Sindaco, dei

provvedimenti previsti dalla Legge.

L'ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, di cui agli articoli 67 e 69.

ARTICOLO 75

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è tenuto, altresì:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso. L'accertata violazione di suddetto divieto comporterà per il personale, previa formale contestazione, l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Reiterate violazioni di suddetto divieto potranno comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, fatto salvo, in ogni caso, il deferimento all'Autorità Giudiziaria;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte. Si applicano al punto b) le stesse previsioni di cui al punto a);
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale. Si applicano al punto c) le stesse previsioni di cui ai punti a) e b);
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che all'esterno di essi ed in qualsiasi momento. Si applicano al punto d) le stesse previsioni di cui ai punti a), b) e c);
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri, con particolare riferimento ad oggetti di valore facenti parte del corredo funebre della salma. Si applicano al punto e) le stesse previsioni di cui ai punti a), b), c) e d);

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti sopra elencati, nonché di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce illecito disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi della vigente disciplina legislativa, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 76

Funzioni – Licenza- Obblighi- Vincoli- Normativa Regionale

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari del defunto, da esercitarsi con formale delega per iscritto, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;

Le imprese di cui al comma 1, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R. D. 18 Giugno 1931, N°773, dovranno essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri, rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10 Settembre 1990, N°285.

In applicazione degli articoli 7 , 8, 9, 10, 11 della Legge Regionale della Regione Calabria del 29 Novembre 2019, N°48, nel Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge Regionale 02 Luglio 2020, N°14, le imprese funebri sono tenute ad adeguarsi alla suddette disposizioni regionali.

Articolo 77

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare sevizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino il sospetto di accordo o di corruzione nei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune, oltre il tempo necessario per esplicitare gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 78

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del cimitero principale del Comune può essere riserva apposita zona detta "Degli Uomini

Illustri", ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione delle salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente, il Sindaco potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti.

Articolo 79

Mappa

Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella categoria cimiteriale.

La tenuta, l'aggiornamento del registro delle sepolture, detto pure mappa, nonché l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 80, sono demandati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 80

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione

Articolo 81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto, sotto la supervisione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, a redigere, secondo le istruzioni di cui agli articoli 6, 52 e 53 del D. P. R. 10 Settembre 1990, N°285, il

registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologici, anche mediante strumenti informatici.
Ai fini della delle registrazioni di cui al comma 1 è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 82 Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, anche mediante l'uso di mezzi informatici.

Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'articolo 80, terrà annotati, in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero ed annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui al penultimo comma dell'articolo 79;

Articolo 83 Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni, allo scopo di tenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione accorrenti a liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di Settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II- NORME TRANSITORIE- DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 84 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private, in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune atti e documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di

ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi, sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le disposizioni di cui all'articolo 56 hanno decorrenza a partire da 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Gli adempimenti di cui all'articolo 58, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedentemente in vigore cessa di avere efficacia dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 85

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, traslazioni, esumazioni, imbalsamazioni, ecc.) od una concessioni (aree, archi, loculi, nicchie), l'apposizione di croci, lapidi, busti, la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto, e con il preventivo consenso, di tutti gli interessati.

In caso di contestazione, l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. L'amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti, da sottoscrivere formalmente, o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 86

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 267, e s. m. i., spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria tutti gli atti espressamente previsti dal presente Regolamento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Municipale.

Eventuali atti riguardanti situazioni, non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su conforme deliberazione della Giunta Municipale o provvedimento del Sindaco, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N°267, e s. m. i.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove

costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc) e l'Ufficiale dello Stato Civile, per le funzioni attribuite dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 87 Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'articolo 84, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione medesimo. Per le cappelle e tombe familiari, qualora non esistesse un contratto, l'Amministrazione provvederà a convocare i concessionari, al fine di stipularne uno in cui si stabilisca la durata della concessione in 99 anni, rinnovabile agli eredi, per altri 99 anni.

Articolo 88 Sepolture private pregresse

Per concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21 Dicembre 1942, N°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire, con propria deliberazione, che il riconoscimento di tale diritto avvenga, in via amministrativa, anziché, ordinariamente, in via giurisdizionale. In tal caso, la stessa deliberazione determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari ai fini dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento, da emanarsi a cura del Sindaco.

Articolo 89 Tariffe

Ogni anno, entro il 31 Gennaio, le tariffe vengono aggiornate, con Deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 90 Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla legislazione statale vigente e, in particolare, al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D. P. R. 10 Settembre 1990, N°285 (Supplemento Ordinario alla G. U. N°239 del 12 Ottobre 1990), alla Legge 30

Marzo 2001, N°130 (G. U. n.91 del 19 Aprile 2001), alla Circolare del Ministero della Sanità 24 Giugno 1993, N°24 (G. U. N°158 del 08 Luglio 1993), alla Circolare del Ministero della Sanità 31 Luglio 1998, N°10 (G. U. N°192 del 19 Agosto 1998), nonché alle disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria, di cui alla Legge Regionale della Regione Calabria 29 Novembre 2019, N°48, nel Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate con la Legge Regionale 02 Luglio 2020, N°14, in quanto applicabili.

Si fa specifico rinvio, altresì, alle disposizioni recate dall'articolo 12 della Legge Regionale della Regione Calabria 29 Novembre 2019, N°48, nel Testo coordinato con la Legge Regionale 02 Luglio 2020, N°14, in quanto applicabili.

Articolo 91 Entrata in vigore

Dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale , N°12 del 31 Marzo 1993, come modificato dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, N°10 del 11 Aprile 1999.